
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Revoca del porto d'armi: anche i condannati per furto possono riottenerlo.

Un uomo condannato per il reato di furto di una bicicletta ha riottenuto la licenza di porto armi uso caccia.

Prima di addentrarci nel caso di specie, occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa si attiene al disposto ex art. 43 T.U.L.P.S., il quale prevede la revoca obbligatoria del porto d'armi in presenza di reati contro la persona e il patrimonio, tra cui proprio il furto. Tuttavia, in presenza di condanne a sanzioni pecuniarie o di esclusioni di punibilità per particolare tenuità del fatto, il Consiglio di Stato ha ammesso che la Pubblica Amministrazione non deve senz'altro disporre il provvedimento di revoca, ma valutare altre circostanze nei limiti del suo potere discrezionale (condizioni personali del reo, rispetto della legalità, inserimento in un contesto sociale non malavitoso).

Nel caso di specie, il reato compiuto dal ricorrente risaliva al 1962. A quell'epoca non esisteva la possibilità di comminare semplici sanzioni pecuniarie o di escludere la punibilità per fatto lieve.

Così, considerata la peculiarità della situazione e la circostanza che il reato fosse risalente nel tempo, il Consiglio di Stato ha applicato

un'interpretazione evolutiva e sistematica dell'art. 43 alla luce delle nuove correnti giurisprudenziali, annullando il provvedimento della Questura.

Fonte: Armimagazine

Pubblicato il 13/10/2017

N. 04478/2017 REG.PROV.CAU.
N. 06543/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6543 del 2017, proposto da:

Alfonso Criscuolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Questore della Provincia di Salerno, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO - SEZIONE I, n. 1011/2017, resa tra le parti, concernente

diniego rinnovo porto fucile da caccia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Esposito e l'Avvocato dello Stato Isabella Piracci;

Premesso che la giurisprudenza della Sezione è chiara nell'affermare che *"l'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il R.D. n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale "*.

Rilevato, tuttavia, che la medesima giurisprudenza richiamata contestualmente chiarisce che *"l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze*

ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità "per tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato di per sé 'ostativo' al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi".

Considerato che, nel caso di specie, il reato "ostativo" (furto di una bicicletta in concorso) - per il quale il reo è stato riabilitato - punito con pena detentiva, è stato commesso nel 1962, quando, ovviamente, non esisteva la possibilità di disporre la condanna al *pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione*, poi prevista dalla legge 689/81, né poteva escludersi la punibilità in ragione della tenuità del fatto, come oggi invece prevede l'art. 131 bis c.p., e ciò nonostante il fatto si presentasse tenue, ed il reo fosse in precedenza incensurato.

Ritenuto che, in questi casi sembra al Collegio, incongruo - quanto meno alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare - applicare il "rigore" dell'automatismo ostativo in luogo di una più attenta valutazione delle circostanze del caso concreto ai fini dell'esercizio del potere discrezionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6543/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza appellata, nonché l'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre
2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO